

Il Tar Lombardia rimette alla Corte Costituzionale la mancata estensione del rito processuale elettorale alle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano

[Tar Milano, sez. III, ord., 28 aprile 2016, n. 841 – Pres. ed Est. Di Mario](#)

Elezioni – Impugnative – Città metropolitana – Rito processuale – Differenza – Questione di illegittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

Non sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24,114 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129, 130 Cod. proc. amm., nella parte in cui non prevedono la loro applicabilità (rito speciale e giurisdizione di merito) anche in sede di impugnazione delle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano, così da prevedere un trattamento processuale diverso dei ricorsi presentati nei confronti delle Città metropolitane e delle Province.

Con l'ordinanza in epigrafe la sezione terza del Tar Lombardia solleva una interessante questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.lgs. 104 del 2010 (il c.d. codice del processo amministrativo), con particolare riferimento alla mancata estensione del peculiare rito processuale elettorale alle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano.

Con una agile e pienamente comprensibile motivazione “alla francese”, il Tar meneghino segue un preciso ordine ricostruttivo.

In primo luogo si parte dal richiamo alle peculiarità del rito elettorale, come ridisegnato dal codice del processo amministrativo.

In secondo luogo, si richiama il principio (e la conseguente giurisprudenza che lo ha ribadito) che, anche sulla scorta della specialità di tale rito, evidenzia la tassatività delle procedure elettorali soggette a tale percorso accelerato, non estensibile quindi all'ipotesi del consiglio metropolitano in quanto non prevista dalle norme di riferimento del codice.

In terzo luogo, si esclude l'applicazione analogica dell'estensione che la giurisprudenza ha invece portato avanti in relazione alla diversa ipotesi delle elezioni del consiglio circoscrizionale; ciò in specie viene imputato al mancato riferimento, nella relativa legge di disciplina delle elezioni delle città metropolitane, del richiamo al testo unico del 1960 in tema di consigli comunali, presente nella normativa in tema di consigli circoscrizionali con un espresso riferimento, direttamente valorizzato al riguardo dalla predetta giurisprudenza.

In quarto luogo, viene ricostruita l'identità dei sistemi elettorali introdotti per il consiglio provinciale e per quello della città metropolitana, con la conseguenza che il diverso trattamento processuale non troverebbe logica ragione e fondamento in una differente disciplina sostanziale.

Da ciò se ne ricava un sospetto di contrasto con tre fondamentali parametri costituzionali: da un lato gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto si prevede un sistema di tutela

giurisdizionale diverso nei confronti delle operazioni elettorali di enti che applicano lo stesso sistema elettorale ed hanno il medesimo rilievo costituzionale; dall'altro lato l'art. 114 Cost., che pone sullo stesso piano gli enti locali dotati di garanzia costituzionale, compresi Provincia e Città metropolitana.

In tema di rito processuale elettorale, cfr. Corte Cost. Corte Costituzionale, 7 luglio 2010, n. 236, in Foro it. 2011, 1, I, 38 e Giust. civ. 2011, 4, 865.